

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 289

a iniziativa del Consigliere Talè

presentata in data 3 giugno 2019

NORME PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA SOLITUDINE

Art. 1
(Finalità e principi)

1. La Regione, in conformità con gli articoli 2, 3, 117 e 118 della Costituzione, riconosce la necessità di contrastare l'insorgere della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni.

2. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di stigma e discriminazione sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità sulla base di un effettivo rispetto dei diritti e dei progetti di vita delle persone e delle famiglie.

3. La Regione favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni di sussidiarietà orizzontale promosse dal volontariato sociale e persegue il benessere negli stili relazionali e di vita.

Art. 2
(Destinatari)

1. Gli interventi di cui a questa legge sono rivolti all'intera popolazione del territorio regionale e in particolare ai soggetti maggiormente esposti al rischio di autoesclusione o marginalizzazione, con un'attenzione agli ultra sessantacinquenni, agli adolescenti, alle persone affette da malattia o disabilità cronica e invalidante e agli espulsi dal mondo del lavoro.

Art. 3
(Soggetti attuatori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione fonda i propri interventi sui principi di sussidiarietà e di valorizzazione del mondo associativo e del volontariato.

2. Le attività di monitoraggio e studio del fenomeno della solitudine e le azioni positive di contrasto sono attuate in collaborazione con:

- a) gli ambiti socio-sanitari;
- b) i Comuni, singoli o aggregati;
- c) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) le Università, gli enti di ricerca, gli istituti scolastici e gli enti di formazione;
- e) le associazioni di rappresentanza e di tutela dei diritti;

- f) le associazioni di volontariato;
- g) gli enti e le organizzazioni non aventi scopo di lucro, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di questa legge.

Art. 4

(Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla solitudine)

1. Per promuovere e coordinare le azioni di cui a questa legge è istituito l'Osservatorio regionale sulla prevenzione e il contrasto alla solitudine e ai fenomeni di esclusione, autoesclusione e marginalizzazione sociale, denominato di seguito "Osservatorio regionale sulla solitudine".

2. L'Osservatorio rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei singoli, delle comunità, delle associazioni, degli enti di ricerca, istruzione e formazione e delle istituzioni locali, a sostegno della cultura dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva e del dialogo intergenerazionale e per favorire una nuova cultura delle relazioni umane. L'Osservatorio supporta le realtà del volontariato e le istituzioni pubbliche nella definizione e realizzazione di progetti mirati a tale fine.

3. L'Osservatorio cura la raccolta e la messa a sistema di tutte le informazioni e i dati utili ai fini della comprensione del fenomeno della solitudine in regione e della sua prevenzione, nonché il monitoraggio e la diffusione di buone pratiche attivate sul territorio regionale, extraregionale ed europeo sia da soggetti pubblici che da soggetti espressione del mondo associativo e del terzo settore, dandone pubblica e periodica diffusione e informazione.

4. L'Osservatorio rileva l'attuazione e l'impatto a livello regionale delle normative relative alla coabitazione sociale, al contrasto al disagio psichico e alle diverse forme di dipendenza patologica, alla tutela dell'inclusione dei lavoratori disabili nonché al contrasto ad ogni discriminazione per motivi etnici o religiosi.

5. L'Osservatorio offre supporto tecnico alla progettazione di piani di intervento basati su risorse nazionali e comunitarie che coinvolgano più soggetti su aree territoriali omogenee.

6. L'Osservatorio collabora con l'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale formulando osservazioni e pareri su progetti di legge relativi al suo ambito d'azione e relaziona annualmente all'Assemblea legislativa circa le proprie attività.

Art. 5

(Composizione dell'Osservatorio regionale sulla solitudine)

1. L'Osservatorio è composto da un presidente e sei membri nominati dall'Assemblea legislativa regionale, individuati tra personalità espressione del mondo dell'istruzione, della formazione e della ricerca, della cultura, dell'associazionismo e del terzo settore e delle professioni socio-sanitarie.

2. I componenti dell'Osservatorio esercitano le attività previste da questa legge a titolo gratuito.

Art. 6

(Piano triennale di contrasto alla solitudine)

1. L'Osservatorio promuove con cadenza triennale un piano di interventi volti a contrastare il fenomeno della solitudine e sostiene i progetti di natura pubblica o privata senza scopo di lucro volti alla realizzazione degli indirizzi.

2. Il piano triennale si articola in programmi annuali definiti per tipologia di progetti, sulla base di azioni omogenee di area vasta indirizzate ai soggetti individuati come obiettivo prioritario di intervento al fine della promozione e costruzione di una nuova cultura delle relazioni umane.

3. I contenuti e le modalità di attuazione del piano triennale e dei singoli programmi annuali sono definiti con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

Art. 7

(Norme transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge l'Assemblea legislativa elegge i Componenti dell'Osservatorio regionale per la solitudine ed entro lo stesso termine la Giunta regionale propone il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.